

Convenzione n. _____

Prot. OIT n. _____ Prot. OAT n. _____

Convenzione

tra

Ordine Ingegneri della Provincia di Torino

e

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino

per l'erogazione della formazione continua ai propri Iscritti

Tra l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, con sede legale in via Giolitti 1 - C.F. 80089290011, rappresentata dal Presidente pro-tempore Ing. Alessio Toneguzzo domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ordine

e

l'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, con sede legale in via Giolitti 1 - C.F. 80089280012, rappresentata dal Presidente pro-tempore Arch. Massimo Giuntoli domiciliato per il presente atto presso la sede dell'Ordine

Premesso che:

per quanto riguarda l'Ordine Ingegneri

- ai sensi dell'art. 9, lettera a, del "Regolamento per l'aggiornamento delle competenze professionali" pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 15.07.2013, viene demandata agli Ordini territoriali l'organizzazione dell'attività formativa rivolta agli Iscritti propri, e di altri Ordini territoriali, e che questa può essere realizzata in cooperazione o convenzione con altri soggetti;
- ai sensi dell'art. 9, lettera d, del sopra citato Regolamento è compito dell'Ordine territoriale la gestione della banca dati dei CFP degli iscritti
- ai sensi dell'art. 9, lettera e, del sopra citato Regolamento è compito degli Ordini territoriali la comunicazione al CNI delle informazioni necessarie alla banca dati consultabile online contenente tutte le attività formative riconosciute disponibili sul territorio nazionale;
- ai sensi dell'art. 4.3 del testo Unico 2018 "Linee di indirizzo per l'aggiornamento della competenza professionale" emanato dal C.N.I, e valido dal 1 gennaio 2018, gli Ordini possono organizzare eventi formativi di apprendimento non formale in collaborazione con altri Ordini o Collegi professionali o con Enti Pubblici e regolamentare tale organizzazione attraverso la stipula di convenzioni;
- resta in ogni caso di competenza esclusiva dell'Ordine territoriale la responsabilità scientifica dell'evento formativo e tutte le attività di verifica della competenza tecnico-professionale del partner e dei docenti previsti; (art. 4 del testo Unico 2018);

per quanto riguarda l'Ordine Architetti

- ai sensi del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo (in attuazione dell'art. 7 del DPR 137/2012) del Consiglio Nazionale degli Architetti, di cui all'ultimo aggiornamento pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia il 15/07/2017;
- ai sensi del punto 6 delle "Linee guida e di coordinamento attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", previste dal succitato regolamento di cui l'ultimo aggiornamento approvato in data 21/12/2016, l'Ordine può collaborare con soggetti esterni per l'organizzazione di eventi formativi attraverso la sottoscrizione di convenzione di collaborazione, mantenendone la responsabilità culturale e scientifica e di verifica;
- viste le modalità di riconoscimento dei crediti formativi previste delle succitate Linee guida attuative;

tutto ciò premesso

per l'erogazione di eventi formativi a carattere oneroso (apprendimento non formale per l'Ordine Ingegneri)

con la presente scrittura si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 - Oggetto dell'accordo

Visto che l'adempimento dell'aggiornamento della competenza professionale mediante la Formazione Continua garantisce la qualità e l'efficienza della prestazione professionale nel miglior interesse dell'utente e della collettività, le Parti riconoscono l'interesse comune nel mutuo riconoscimento dei Crediti Formativi Professionali (CFP) ai propri Iscritti partecipanti a eventi formativi organizzati direttamente o mediante le proprie Fondazioni secondo un calendario e dei programmi preventivamente comunicati e deliberati dai rispettivi Consigli.

Articolo 3 - Impegni reciproci

Con il presente atto le Parti, nel rispetto dei loro ruoli, si impegnano a organizzare e gestire gli eventi propri in forma autonoma, a effettuare tutte le procedure per il riconoscimento dei CFP, il corretto sistema di rilevamento delle presenze e la registrazione dei partecipanti sui Portali nazionali secondo quanto previsto dai propri Regolamenti.

Si impegnano inoltre a comunicare all'Ordine ricevente, con cadenza trimestrale, l'elenco ed il relativo calendario degli eventi deliberati, correlati di programma e dei curricula vitae dei relatori e/o docenti, per i quali si intende richiedere il mutuo riconoscimento dei CFP secondo la presente convenzione. Tale elenco sarà oggetto di apposita delibera Consigliare e potrà essere integrato. Si conviene di fissare in 50 (cinquanta) il numero massimo degli eventi annui che ciascun Ordine può comunicare all'Ordine ricevente.

Articolo 4 – Promozione e pubblicità

E' ammessa la presenza dei loghi degli Ordini sia sul materiale informativo da divulgare per la pubblicizzazione dell'evento sia sul materiale didattico (dispense e slide preparate dai relatori e/o docenti), a discrezione dell'Ordine organizzatore.

Potrà essere pubblicata - sui rispettivi siti - la comunicazione di sottoscrizione di accordo fra gli Ordini per il riconoscimento reciproco delle attività formative secondo l'elenco approvato dai Consigli.

Al fine di evitare sovrapposizioni di tematiche, ogni Ordine (Fondazione) promuoverà singolarmente solo le proprie attività. Nella promozione del proprio evento l'Ordine/Fondazione avrà la facoltà di evidenziare la validità dello stesso ai fini dell'aggiornamento professionale anche per l'altra categoria. In questo caso sarà necessario indicare la specifica del numero di CFP riconosciuti per ogni categoria, visto la diversa normativa che regola la formazione delle due categorie.

Articolo 5 – Trattamento dei dati

Gli Ordini provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi ai partecipanti agli eventi oggetto del presente accordo, secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti per l'aggiornamento delle competenze professionali e dal Regolamento Ue n° 2016/679 (GDPR) sul trattamento dei dati personali e di privacy di cui vicendevolmente dichiarano di aver preso visione sui rispettivi siti.

Articolo 6 – Decorrenza e durata

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione da parte di entrambi gli Ordini e ha durata di dodici mesi. Alla scadenza si intende tacitamente rinnovato per altri dodici mesi finché una delle parti non dia esplicita risoluzione tramite comunicazione scritta.

Articolo 7 – Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla esecuzione della presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo, tutte le contestazioni saranno decise in prima istanza con una semplice procedura di Mediazione.

Qualora il tentativo di conciliazione avesse ulteriormente esito negativo, le parti indicano competente il foro di Torino.

Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione, restano valide le disposizioni previste nelle norme vigenti in materia.

Letto approvato e sottoscritto

Torino, _____

Per l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino
Il Presidente
Ing. Alessio Toneguzzo

Per Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti
e Conservatori della Provincia di Torino
Il Presidente
Arch. Massimo Giannoli

